

ROMA | 23.09.2021

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 294 –
Recepimento Direttiva mercato interno dell'energia elettrica



X Commissione (Attività produttive,
Commercio e Turismo) – Camera dei
Deputati


Memoria Utilitalia




Utilitalia è la Federazione che riunisce 500 aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee.

40 VALORE DELLA PRODUZIONE mld/€
1,3 UTILI mld/€

Addetti complessivi



Percentuale della popolazione servita dalle associate a Utilitalia



Bollette, fatturazione e offerte

Articoli 6 e 10

Bollette e informazioni di fatturazione

Lo schema regolatorio della Bolletta 2.0 previsto da ARERA fornisce dettagli e informazioni sulla fatturazione dei consumi. Inoltre, è previsto un apposito box dove vengono riportate le Comunicazioni che il legislatore o ARERA ritengono utile trasferire al Cliente finale.

E' necessario che i futuri interventi di affinamento in materia siano il più possibile circoscritti alle sole soluzioni realmente in grado di apportare un valore aggiunto per il Cliente finale.

Strumenti di confronto delle offerte

Si ritiene debba essere mantenuta la finalità originaria delle bollette quali documenti di contabilizzazione dei consumi, mantenendo il compito della confrontabilità delle offerte contrattuali in capo a strumenti già preposti a tale ruolo ed a tal fine implementati, come il Portale Offerte.

Il Portale o altri strumenti potranno richiedere sicuramente interventi di aggiornamento ma riteniamo che siano già in grado di assicurare la conformità alle finalità specificati dall'articolo in oggetto.

Protezione dei clienti vulnerabili

Articolo 11

La direttiva prevede che gli Stati membri adottino misure appropriate per tutelare i clienti ed assicurare un'adeguata protezione, in particolare, ai clienti vulnerabili.

Rispetto ai criteri menzionati nello schema di d.lgs, si condivide che l'individuazione sia svolta sia in base al reddito sia in base allo stato di salute.



L'individuazione attraverso altri elementi (es. età, scolarizzazione, ecc.) comporterebbe una discriminazione non giustificabile in quanto non correlata con una minore capacità di scegliere offerte sul mercato libero.



Il disegno di legge a cura del MiTE previsto dal comma 4 dello schema di d.lgs, dovrebbe prevedere, tra le misure sociali di sostegno, il mantenimento dello strumento del bonus elettrico nonché misure efficaci di controllo di tale riconoscimento.



Posto che il Fornitore è tenuto a offrire le condizioni speciali ai clienti vulnerabili che ne facciano richiesta, emerge la correlata necessità di adeguate forme di tutela delle eventuali ragioni creditorie dei fornitori, nei confronti di coloro che avessero maturato morosità pregresse non sanate.

Apposita analisi e regolamentazione del tema dovrebbe essere svolta da ARERA.

Comunità energetiche dei cittadini

Articolo 14



Riteniamo non divisibile e in grado di determinare rilevanti rischi al Sistema elettrico e ai Consumatori l'ipotesi di offrire alla CEC la possibilità di acquisire/stipulare contratti di locazione di quota parte di una rete elettrica esistente o la possibilità di realizzarne una propria.

L'ipotesi di subconcessione di un tratto di rete di distribuzione è in conflitto con il crescente impegno tecnico ed economico necessario per rendere la rete elettrica smart.

Il modello di “rete virtuale” sta dimostrando tutta la propria efficace valenza.

E' lo strumento più flessibile che **consente** allo stesso tempo ai **clienti finali di mantenere inalterati i propri diritti di accesso alla rete pubblica** e di poter modificare velocemente la propria partecipazione alla Comunità, **senza inutili e inefficienti duplicazioni di investimenti e infrastrutture.**

La porzione di rete ceduta in “subconcessione” non necessariamente potrebbe vedere utenti connessi tutti facenti parte della medesima Comunità come potrebbero insistere in uno stesso territorio più Comunità indipendenti tra loro.

Una “parcellizzazione” dell'esercizio della rete elettrica potrebbe avere **ripercussioni negative anche sul rispetto degli standard di qualità del servizio e di resilienza delle reti** di distribuzione - sarebbe **priva della massa critica minima** per garantire il volume di investimenti necessario per gestire con appositi “**sistemi centrali**” l'acquisizione dei dati di misura e le operazioni di telegestione.

I DSO stanno proseguendo i Piani di installazione dei meter di seconda generazione, parti integranti e funzionali della rete di distribuzione, che rappresentano anche l'elemento di osservabilità delle dinamiche del sistema elettrico (TSO-DSO-Cliente) - permettono l'abilitazione dei servizi evoluti di flessibilità. **Appare evidente l'inefficacia e l'irrealizzabilità tecnica della “subconcessione” anche dei soli meter** – verrebbe meno il motivo dell'esistenza del meter nel nuovo scenario di abilitazione della transizione ecologica.

In nessun modo appare efficiente ed efficace che le Comunità energetiche gestiscano porzioni di rete di distribuzione - si introdurrebbero criticità di Sistema di estrema rilevanza, con il concreto rischio di destrutturare un patrimonio industriale nazionale faticosamente costruito nei decenni scorsi.

Accumuli

Pompaggi

L'attuale modello di remunerazione (MGP, MI e MSD) e il *capacity market* non consentono lo sviluppo di nuova capacità di pompaggio in quanto non forniscono certezze di adeguata copertura dei costi nel medio-lungo termine.

È necessario un intervento legislativo/regolatorio correttivo che assicuri la bancabilità dei progetti (certezza della remunerazione nel lungo termine).

Elettrochimici

Manca ad oggi un disegno complessivo di politica industriale.

Si apprezza l'introduzione di sistemi di approvvigionamento a lungo termine che prevedano la copertura dei costi di investimento e dei costi operativi nonché un'equa remunerazione.

Si ritiene necessario che:

- sia delineato in maniera chiara il quadro dei servizi di rete che potranno essere forniti dagli accumuli;
- il meccanismo non sia volto alla copertura integrale del fabbisogno di capacità di stoccaggio identificato da Terna. Si ritiene infatti necessario che i sistemi di accumulo debbano essere realizzati anche tramite la creazione di meccanismi di sostegno alle FER che non incentivino la tecnologia (es. FER o FER+storage) ma che prevedendo obblighi di profilo, responsabilizzino gli operatori rispetto all'immissione in rete, stimolando la realizzazione di strumenti di flessibilità;
- lo sviluppo da parte di Terna degli stoccaggi sia escluso o limitato da condizioni stringenti, oggetto di consultazione da parte degli operatori;
- tra la capacità nuova venga annoverata la capacità oggetto di interventi di rifacimento o repowering di impianti esistenti;
- venga consentita la partecipazione ad una sola azienda per Gruppo societario, a tutela della concorrenza e della diversificazione nelle soluzioni impiantistiche.

Messa fuori servizio di impianti di produzione

Articolo 20



Il *phase out* dal carbone è subordinato alla realizzazione degli “impianti sostitutivi” e delle “necessarie infrastrutture” in modo da garantire il mantenimento in sicurezza del Sistema elettrico nazionale.

I Gestori delle centrali a carbone stanno manifestando la volontà o richiedendo formalmente la chiusura anticipata dei propri impianti o parti di essi. Nella maggior parte dei casi Terna e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno dato riscontro negativo.

→ Attualmente non è, quindi, nella disponibilità di un produttore chiudere un proprio impianto (nonostante quanto previsto dall’art. 3, lettera n), del Regolamento UE 943/2019).

Si valuta positivamente la previsione secondo cui con decreto MiTE vengano definiti, in caso di diniego per esigenze di sicurezza del Sistema, i criteri per la compensazione dei costi a carico dei Gestori.

→ Riteniamo necessario garantire agli Operatori adeguati strumenti di remunerazione per il ristoro delle perdite, con la copertura dei costi fissi operativi e la remunerazione dei CAPEX residui non assicurati dai mercati dell’energia. Riteniamo necessario un’adeguata copertura dei costi variabili (non coperti in esito ai mercati) e un margine ragionevole di utile di impresa.

Tale misura di supporto, inoltre, dovrà essere applicabile a impianti specifici, ovvero alle centrali escluse dalla partecipazione al meccanismo di remunerazione della capacità, per le quali è stata manifestata o richiesta la chiusura anticipata rispetto al 2025, negata da parte di Terna e MISE per motivi di sicurezza del Sistema elettrico nazionale.

Evoluzione del ruolo del DSO

Articolo 23



In considerazione della prevedibile ampia diffusione delle FER sulle reti MT e BT, della mobilità elettrica, dell'autoconsumo in forma collettiva e di un prevedibile incremento degli usi finali di energia elettrica, le reti di distribuzione sono oggetto di importanti investimenti "future proof".

Ad oggi i DSO investono circa 1,5 mld€/anno per incrementare la qualità del servizio, resilienza, automazione e meter di nuova generazione.

Si concorda sul percorso graduale di responsabilizzazione del DSO per i servizi ancillari sulle reti MT e BT. **Sono già operativi progetti pilota per l'osservabilità della generazione distribuita e l'esercizio evoluto delle reti anche grazie all'approvvigionamento di servizi di flessibilità per la gestione di contingenze locali e la regolazione delle immissioni in rete. In ogni caso, si ritiene necessario prevedere anche un'esplicita remunerazione per il ruolo del Distributore nell'approvvigionamento locale dei servizi.**

Il quadro normativo-regolatorio vigente già offre tutte le garanzie di terzietà del Gestore rispetto alla domanda di servizi di flessibilità.

Un corretto inquadramento della materia dei servizi di flessibilità che i Distributori potranno attivare - nel solco tracciato dalla Direttiva 944 - potrà essere ulteriormente declinato e assicurare al Sistema elettrico le necessarie condizioni per indirizzare in maniera efficiente gli investimenti sulle reti di distribuzione, con vantaggi per gli Operatori professionali e i Clienti finali interessati a fornire tali servizi e, in definitiva, per i Cittadini, assicurando l'affidabilità delle reti.

In tema di elettromobilità, si ritiene non adeguata la previsione di un meccanismo ad asta in capo al DSO per aggiudicare la realizzazione di impianti di ricarica elettrica allacciati alla propria rete.

Il servizio di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico è un servizio a libero mercato, e anche l'eventuale coinvolgimento diretto del DSO nella realizzazione ed eventuale gestione dei punti di ricarica dovrà valutarsi una via residuale, percorribile esclusivamente a seguito di un conclamato fallimento di mercato.

Grazie.